

XCI.

TORNATA DELL' 8 LUGLIO 1896

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Si accordano congedi — Procedesi all' appello nominale per la votazione a scrutinio segreto di progetti di legge — Senza discussione rinviansi allo scrutinio segreto i progetti di legge: Contingente di prima categoria, per la leva sui giovani nati nel 1876 e modificazioni alla legge sul reclutamento (N. 201); Contingente per la leva militare marittima pei nati nel 1876 (N. 200) — Discutesi il progetto di legge: Dichiarazione di pubblica utilità per le opere di fognatura della città di Torino (N. 197) — Fa alcune osservazioni il senatore Rattazzi, relatore, cui risponde il ministro della guerra — Discutesi il progetto di legge: Aggregazione del comune di Caraffa al mandamento di Borgia (N. 180) — Parlano i senatori Serafini, Sprovieri e Rattazzi, relatore, ed il ministro dei lavori pubblici — Proclamasi il risultato della votazione a scrutinio segreto ed i vari progetti di legge risultano approvati.

La seduta è aperta alle ore 15 e 40.

Sono presenti i ministri della guerra, di grazia e giustizia e culti e dei lavori pubblici.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Chiedono congedo i signori senatori: Di San Giuseppe, Parenzo, Todaro, Pallavicini ed Artom.

Se non vi sono obiezioni questi congedi si intenderanno accordati.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Esercizio delle linee di strada ferrata di proprietà dello Stato Padova-Bassano, Treviso-Vicenza e Vicenza-Schio;

Ponte sul Tevere per la strada Amerina; Aggregazione del comune di Castiglion Fibocchi al mandamento di Arezzo;

Aggregazione del comune di Sambuca Pistoiese al 2° mandamento di Pistoia.

Si procede all' appello nominale.

(Il senatore segretario Taverna fa l' appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Rinvio allo scrutinio segreto dei progetti
N. 201 e 200.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Contingente di prima categoria per la leva sui giovani nati nel 1876 e modificazioni alla legge sul reclutamento.

Prego dar lettura di questo progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

(V. Stampato n. 201).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti la discussione generale è chiusa.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo.

Art. 1.

Il contingente di prima categoria che dovrà essere somministrato dalla leva militare da eseguirsi sui giovani nati nell'anno 1876 è fissato a 98,000 uomini.

(Approvato).

Art. 2.

Dei predetti novantottomila uomini, quarantannove mila contrarranno la ferma di anni tre, e gli altri quarantannove mila la ferma di anni due prevista dall'art. 124 del testo unico delle leggi sul reclutamento del regio esercito approvato con regio decreto del 6 agosto 1888, n. 5655 (serie 3^a).

(Approvato).

Art. 3.

Gli iscritti che furono rimandati dalle leve precedenti come rivedibili, a senso degli articoli 78 e 80 del predetto testo unico, se saranno dichiarati idonei ed arruolati nella prima categoria nella leva sulla classe 1876, assumeranno, quelli nati nel 1874 la ferma di anni uno, e quelli nati nel 1875 la ferma di anni due.

I detti rivedibili saranno tutti calcolati nella parte del contingente che deve assumere la ferma di anni due.

(Approvato).

Art. 4.

La ferma stabilita per gli iscritti da assegnarsi all'arma di cavalleria dall'art. 124 del testo unico della legge sul reclutamento è ridotta ad anni tre.

(Approvato).

Art. 5.

Per l'esecuzione di quanto prescrive l'art. 10 del citato testo unico delle leggi sul reclutamento il contingente di prima categoria assegnato alle singole provincie della Venezia ed a quella di Mantova, sarà suddiviso fra i distretti amministrativi che le compongono e che, agli effetti della leva, vi rappresentano i mandamenti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Ora l'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Contingente per la leva militare marittima pei nati nel 1876.

L'onor. ministro della guerra rappresenterà il signor ministro della marina, impegnato nell'altro ramo del Parlamento.

Prego di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

Il contingente di 1^a categoria, da somministrarsi dalla leva militare marittima, sui nati nel 1876, è fissato a quattromilacinquecento uomini.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, e non essendovi oratori iscritti la discussione è chiusa.

Trattandosi di un disegno di legge d'un solo articolo sarà votato domani a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Dichiarazione di pubblica utilità per le opere di fognatura della città di Torino » (N. 197).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: Dichiarazione di pubblica utilità per le opere di fognatura della città di Torino.

Il signor ministro della guerra rappresenterà il presidente del Consiglio, il quale è occupato nell'altro ramo del Parlamento.

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, TAVERNA legge:

(V. Stampato n. 197).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione degli articoli che rileggo:

Art. 1.

Sono dichiarate di pubblica utilità le opere di fognatura, da eseguirsi dal comune di Torino,

giusta il piano approvato dal Consiglio comunale con deliberazione 16 gennaio 1893, entro il termine di anni 15.

(Approvato).

Art. 2.

A parziale corrispettivo della spesa di costruzione di tali opere il municipio di Torino è autorizzato a chiamare a contributo i proprietari di stabili latitanti alle vie o siti aperti ad uso pubblico, dove viene eseguita la fognatura, nella misura seguente:

1° Per le immissioni delle acque meteoriche negli acquedotti o canali bianchi di nuova costruzione o di riforma L. 0.03 annue per ogni metro quadrato di aree possedute, escluse quelle adibite a pubblica viabilità, e ciò indistintamente per le aree coperte da fabbriche, o destinate a cortili, a passaggi, a giardini od altri usi che non sian di scopo agricolo.

La detta aliquota però sarà ridotta a L. 0.01 annue per le proprietà, o parti di proprietà anche fabbricate, destinate esclusivamente ad uso agricolo, se queste proprietà debbano per prescrizione municipale servirsi della fognatura.

Rimane tuttavia salvo e riservato il diritto del municipio di riscuotere altre L. 0.02 annue per metro quadrato quando le indicate proprietà o parti di proprietà, ricevano una destinazione soggetta come sopra al pagamento della aliquota di L. 0.03.

Nel caso in cui una proprietà fronteggi più vie o siti pubblici e che per intanto i canali bianchi siano stati costruiti solamente su qualche lato di essa, per modo che il municipio, ad esclusivo suo giudizio, riconosca con motivata deliberazione che la parte maggiore dello stabile stesso non possa convenientemente usufruire i canali eseguiti, le sopra indicate quote saranno provvisoriamente ridotte alla metà, fermo l'obbligo al proprietario del pagamento integrale quando siano stati costruiti altri canali servibili allo stabile di cui si tratta.

2° Per le immissioni di liquami di rifiuto di qualunque natura nelle fogne o canali neri di nuova costruzione o riforma, i proprietari sono tenuti a concorrere nella misura del terzo della spesa effettivamente incontrata dal municipio per la costruzione dei canali neri, quale risulterà dal resoconto finale dopo il collaudo delle opere comprese nel piano anzidetto.

Tale concorso sarà soddisfatto sotto forma di contributo annuo rispondente al ventesimo del concorso predetto, ripartito in ragione del raddito imponibile, dei fabbricati, con che però il contributo non possa mai oltrepassare la misura di 0.009 per ogni lira di reddito imponibile risultante dai ruoli in vigore per i fabbricati abitati.

Finchè l'opera generale contemplata nell'articolo 1 non sia terminata, il contributo rimane fissato e sarà esatto nella detta misura di 0.009 per ogni lira di reddito imponibile e le varianti alle quali il riparto finale desse luogo non daranno diritto a rimborsi sulle quote delle annate decorse.

Per i fabbricati di nuova costruzione è stabilita uguale aliquota per ogni lira di reddito imponibile presunto, computato proporzionalmente sulla media dei redditi accertati delle fabbriche viciniori.

La quota risultante sarà poi rettificata in base al reddito imponibile che sarà ulteriormente accertato.

Le quote di concorso annuo sono soggette a variazioni in correlazione ai risultati delle revisioni del reddito imponibile dei fabbricati.

Sono eccettuati dalle disposizioni del presente articolo i casi nei quali con speciali convenzioni tra municipio e proprietari siasi altrimenti regolato il concorso di questi alle opere di fognatura.

3° I proprietari di stabili, che già fruiscono legalmente di scarichi di acque meteoriche o di materie di rifiuto nei condotti stradali bianchi o neri già esistenti prima della nuova fognatura, semprechè tali condotti non vengano ricostruiti o riformati, non saranno sottoposti al pagamento delle quote stabilite ai precedenti numeri 1° e 2° rispetto a ciascuna specie di scarico di cui già facciano uso.

Ma se gli uni o gli altri canali venissero ricostruiti o riformati, i proprietari stessi dovranno pagare i due terzi delle quote risultanti dall'applicazione delle disposizioni precedenti e ciò relativamente a caduna specie di canali nei quali essa immissione ha luogo.

(Approvato).

Art. 3.

Quando una proprietà fronteggi più vie o aree pubbliche e per intanto i canali bianchi

o neri siano stati costrutti solamente su qualche lato o altrimenti avvenga che una parte del fondo non inferiore al quarto per estensione di superficie se si tratti di canali bianchi o per importo di contribuenza se si tratti di canali neri, non possa usufruire dell' una o dell' altra fognatura, la quota rispettivamente dovuta sarà proporzionalmente ridotta, fermo l'obbligo di pagarla per intero allora quando il fondo potrà convenientemente servirsi delle fogne stesse.

I proprietari di fondi che già fruiscono legittimamente di scarico di acque o materie di rifiuto nei canali stradali bianchi o neri già esistenti, finchè tali canali non siano ricostruiti o riformati, non saranno soggetti agli anzidetti contributi per la costruzione della specie di canali dei quali già usufruiscono.

Ma nel caso di ricostruzione o riforma dell'una od altra specie di canali, i proprietari stessi saranno soggetti ai rispettivi predetti contributi, ma questi saranno ridotti di un terzo, e ciò relativamente a ciascuna specie di canali dei quali abbia luogo la riforma o ricostruzione.

Quando però effettivamente risulti che, posteriormente al 1843, siasi da un proprietario o suoi eredi pagato uno speciale e determinato concorso per la costruzione di canali neri o bianchi, e la somma pagata sia superiore al terzo del concorso che sarebbe dovuto in base a questa legge, calcolato in capitale secondo le norme dell' art. 5, non si potranno esigere dal medesimo in nessun caso altri contributi che per la differenza tra il concorso pagato e quelli imposti da questa legge.

Il contributo annuale da pagarsi corrisponderà, in tal caso, al ventesimo della differenza, e potrà essere affrancato colle norme dettate dall' art. 5.

(Approvato).

Art. 4.

Per la manutenzione della fognatura il municipio di Torino è autorizzato a chiamare a concorso tutti indistintamente i proprietari di fondi aventi immissioni per lo scarico di materie di rifiuto nei pubblici canali di antica o nuova costruzione, nella misura di 0.001 per ogni lira di reddito imponibile come sovra accertato.

(Approvato).

Art. 5.

È fatta facoltà ai proprietari di affrancare le loro proprietà dalle indicate quote annue di concorso, tanto per i canali bianchi quanto per i canali neri, mediante il pagamento in qualunque tempo di una somma pari a venti volte l'annualità dovuta per caduna specie di canali in base alla presente legge.

Qualora però nelle proprietà così affrancate venissero fatte nuove fabbricazioni o sopraelevazioni, per cui ne conseguisse un aumento di reddito imponibile di almeno un quinto del reddito precedentemente accertato, sarà pagato al municipio un supplemento di quota proporzionale all' aumento effettivo del reddito e da computarsi sempre sulle basi già indicate.

(Approvato).

Art. 6.

I contributi, di cui è parola nell' articolo 2, avranno natura di tassa, e godranno quindi di tutti i privilegi fiscali, attribuiti per l' accertamento e la riscossione degli oneri pubblici, anche a termini dell' articolo 1962 del Codice civile.

(Approvato).

Art. 7.

Il contributo per la costruzione è dovuto e vien calcolato dal primo giorno dell' anno solare successivo all' attivazione della fognatura, nuova o riformata, bianca o nera rispettivamente inserviente ai fondi colpiti dal contributo. Quello per la manutenzione sarà dovuto dall' anno solare successivo al collaudo finale delle opere di fognatura contemplate dal piano al quale si riferisce l' art. 1.

La Giunta comunale forma e pubblica, non più tardi del 1° novembre e per quindici giorni, il ruolo dei proprietari chiamati a contributo per l' anno successivo.

Tutti i reclami sull' entità dei contributi assegnati e ogni altra contestazione elevata in base alla presente legge, saranno proposti entro il mese di novembre e saranno inappellabilmente risolti da una Giunta composta di un presidente, consigliere d' appello, nominato dal primo presidente della Corte d' appello, e da quattro membri nominati dal Consiglio comunale fuori del suo seno, e dei quali due almeno

dovranno scegliersi tra i proprietari chiamati a contributo. Essi durano in carica per un triennio, e sono rieleggibili.

(Approvato).

Art. 8.

Per l'esecuzione della presente legge, il sindaco di Torino è investito delle facoltà concesse dall'art. 16, lettere *b, c, d, e, f, g, h* della legge pel risanamento della città di Napoli 15 gennaio 1885, n. 2892, cioè può emanare speciali ordinanze:

b) Per soppressione di pozzi o cisterne che siano per causa permanente pericolosi alla salute dei cittadini;

c) Per rimozione di cause d'insalubrità delle acque o delle abitazioni;

d) Per chiusura o rifazione di ogni canale o tubo di scarico delle case o per obbligo a costruirli;

e) Per obbligo al proprietario il cui immobile manchi di acqua potabile di fornirsene in determinato tempo;

f) Per obbligo al proprietario di non impedire al condomino o all'inquilino che lo chieda, il passaggio di tubi conduttori di acqua;

g) Per multe a carico dei contravventori, le quali potranno estendersi fino al doppio della somma occorrente per l'esecuzione del lavoro ordinato;

h) Per l'esecuzione dei lavori a carico dei contravventori.

L'uso di queste facoltà è accordato dal giorno nel quale la Giunta municipale abbia disposto per iniziare entro l'anno la costruzione o la riforma delle fogne bianche o nere una determinata zona della città e relativamente ai fondi compresi nella zona stessa e si protrarrà per due anni posteriormente al collaudo delle relative opere.

I reclami contro le ordinanze del sindaco saranno risolti secondo le disposizioni dell'art. 17 della predetta legge 15 gennaio 1885.

(Approvato).

Art. 9.

È abrogata ogni disposizione contraria o diversa, relativa alle materie regolate da questa legge.

(Approvato).

Art. 10.

Con regolamento speciale, da approvarsi come disposizioni di polizia locale, a mente dell'articolo 81 del regolamento 10 giugno 1889 per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, saranno determinate le modalità di esecuzione della presente, nonchè i lavori speciali, che dovranno essere eseguiti dai proprietari nelle rispettive loro proprietà, per coordinare gli scarichi dei loro stabili colla fognatura generale della città.

(Approvato).

Art. 11.

Ai comuni che ne faranno domanda potranno essere estesi per decreto reale e col parere favorevole del Consiglio di Stato le disposizioni della presente legge, con le opportune varianti d'ordine tecnico e sulle basi e misura dei contributi.

Senatore RATAZZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RATAZZI, *relatore*. Quest'articolo non è stato proposto dal Governo; è stata un'aggiunta che ha fatto la Commissione parlamentare. All'Ufficio centrale è parso che quest'articolo non fosse meritevole pienamente di approvazione, in quanto che in occasione di un provvedimento speciale che si riferisce solo al comune di Torino e che era giustificato sotto tutti i rapporti, si viene a stabilire una misura generale che potrà essere invocata anche dagli altri comuni. L'Ufficio centrale non ha creduto di proporre la reiezione di quest'articolo, per non rimandare la legge al Parlamento. Però ha fatto delle riserve, delle raccomandazioni, e se si è indotto invece a proporla l'approvazione, si è perchè su questo articolo vi è la riserva del parere favorevole del Consiglio di Stato, cui dovranno essere rivolte sempre le domande dei comuni, quando vorranno invocare il beneficio di questa legge. Ma aveva dato l'incarico l'Ufficio centrale di richiamare l'attenzione del Governo sopra questo provvedimento e di richiedere dichiarazioni esplicite, affinchè si fosse accertato che prima di provvedere sopra queste domande si procedesse colla medesima cautela sia riguardo alle ragioni di igiene pienamente giustificate, sia per i progetti tecnici che si verranno a sotto-

mettere all'approvazione del Governo, sia riguardo ai mezzi finanziari coi quali i comuni saranno in grado di far fronte ai loro impegni.

Con questa sola riserva l'Ufficio centrale propone al Senato l'approvazione di questo progetto di legge, esprimendo in pari tempo il suo plauso all'Amministrazione comunale di Torino per l'opera consacrata con tanto studio e con tanta perseveranza alla risoluzione di uno dei problemi edilizi che sono più importanti per la pubblica igiene e che non hanno ancora avuto una soluzione sicura nemmeno nelle più ricche e popolose capitali di altre nazioni.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RICOTTI, *ministro della guerra*. Mi farò un dovere di riferire al ministro dell'interno, presidente del Consiglio, la raccomandazione fatta dall'Ufficio centrale, e posso fin d'ora garantire a suo nome che essa sarà da lui accettata nello spirito e nella sostanza con cui fu fatta.

Osserverò altresì che questo è un articolo aggiuntivo posto dalla Camera dei deputati. Si tratta soltanto di una facoltà data al Governo col limite del parere favorevole del Consiglio di Stato. Sarà ancor più limitata dopo le osservazioni e raccomandazioni fatte dall'Ufficio centrale, le quali, come ho già detto, saranno dal ministro competente accettate in tutta la loro ampiezza.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 11 testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella tornata di domani.

Discussione del progetto di legge: « Aggregazione del comune di Caraffa al mandamento di Borgia » (N. 180).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge: Aggregazione del comune di Caraffa al mandamento di Borgia.

Anche per la discussione di questo progetto di legge il signor ministro della guerra rappresenta il suo collega dell'interno, assente.

Prego di dar lettura del progetto di legge. Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

Il comune di Caraffa di Catanzaro cessa di far parte del mandamento di Tiriolo ed è aggregato al mandamento di Borgia, per tutti gli effetti giudiziari ed amministrativi.]

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo progetto di legge.

Senatore SERAFINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SERAFINI. In pochi giorni abbiamo avuto quattro o cinque cambiamenti territoriali da comuni a comuni, da mandamenti a mandamenti, ed ora ci si presenta il cambiamento territoriale del comune di Caraffa al mandamento di Borgia, e questi cambiamenti si presentano sempre per iniziativa parlamentare di un deputato.

Io non istò a fare riflessioni sopra i motivi che possano indurre i deputati ad intromettersi in questi cambiamenti, parrebbe che avessero qualche ragione d'ordine politico senza riflettere al disturbo che portano alle discordie, alle dissensioni fra comuni e comuni.

Ad ogni modo sembrerebbe che queste variazioni fossero di competenza del Governo, anzi assolutamente del Governo, il quale non dev'essere così condiscente a lasciarsi portar via dalle mani quello che gli compete.

Sarebbe poi in questo caso speciale, conveniente sentire il parere del ministro di grazia e giustizia a cui compete dare il suo parere trattandosi precisamente del cambiamento di un comune da un mandamento all'altro.

In assenza del signor ministro di grazia e giustizia potrà dare il suo parere quel ministro che è incaricato di rappresentarlo, tanto più che risulta dalla relazione dell'Ufficio centrale che già il comune di Caraffa fece alcuni anni or sono la domanda dirigendosi, come era naturale, al Ministero di grazia e giustizia, dal quale non ha ricevuto alcuna risposta, e per conseguenza ha scelto il mezzo più facile di dirigersi ad un deputato.

Quanto a me, siccome sono contrario a tutte queste mutazioni, mi limito a dare il mio voto contrario.

Senatore SPROVIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore SPROVIERI. Noi siamo andati piano, per andar sani: prima di prendere questi provvedimenti, abbiamo chiesto, per mezzo dell' Ufficio di presidenza, tanto al ministro dell' interno, quanto a quello di grazia e giustizia, il loro avviso, ed entrambi furono favorevoli.

Allora l' Ufficio centrale ha approvato questi progetti: non ho altro da aggiungere.

Senatore RATTAZZI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore RATTAZZI, *relatore*. Le osservazioni fatte dall' onor Serafini sono accennate anche nella relazione: dirò di più; e cioè che anche al ministro di grazia e giustizia ne ho data comunicazione riservata; ma non posso a meno che sostener l' approvazione, poichè il comune di Caraffa già apparteneva al mandamento di Borgia al quale chiede di ritornare; d'altronde ha ragione il senatore Serafini di esprimere il suo rammarico perchè queste domande di aggregazioni vengano presentate per iniziativa dei deputati, anzichè da quella del Governo. D'altronde bisogna tener conto che questi comuni si rivolsero spesse volte al Governo, e non avendo visto soddisfatti i loro diritti, credettero di rivolgersi ai loro rappresentanti perchè ne facessero oggetto di disegni di legge d'iniziativa parlamentare.

Si aggiunga che questo disegno di legge fu approvato dall' altra Camera col tacito consenso del ministro di grazia e giustizia, e non vi sarebbe ragione che noi facessimo diversamente.

PERAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PERAZZI, *ministro dei lavori pubblici*. Credo che in un' adunanza di qualche giorno fa, la questione posta innanzi dall' onor. senatore Serafini sia stata già discussa; ed il ministro di grazia e giustizia ha fatto qui delle dichiarazioni molto precise, che il Governo quando vedrà domande di questo genere che siano appoggiate dai Consigli comunali e provinciali, farà sua la proposta, piuttosto che lasciarla all' iniziativa parlamentare. Queste sono le dichiarazioni che sono state fatte qui, ed io rinnoverò al ministro di grazia e giustizia il desiderio espresso dall' onor. Serafini.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione, e trattandosi di un progetto di legge che consta di un solo articolo, sarà votato domani a scrutinio segreto.

Leggo l' ordine del giorno per domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Contingente di prima categoria per la leva sui giovani nati nel 1876 e modificazioni alla legge sul reclutamento;

Contingente per la leva militare marittima pei nati nel 1876;

Dichiarazione di pubblica utilità per le opere di fognatura della città di Torino;

Aggregazione del comune di Caraffa al mandamento di Borgia.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Concessione della naturalità italiana al tenente generale Driquet nobile Edoardo;

Convenzione postale fra l' Italia e le Repubblica di San Marino del 20 novembre 1895;

Riordinamento delle scuole complementari e normali.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori, segretari di procedere alla numerazione dei voti.

(I signori senatori, segretari, fanno lo spoglio delle urne).

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge:

Esercizio delle linee di strada ferrata di proprietà dello Stato Padova-Bassano, Treviso-Vicenza e Vicenza-Schio.

Votanti	71
Favorevoli	61
Contrari	9
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Ponte sul Tevere per la strada Amerina.

Votanti	70
Favorevoli	59
Contrari	10
Astenuti	1

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XIX — 1^a SESSIONE 1895-96 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 LUGLIO 1896

Aggregazione del comune di Castiglion Fibocchi al mandamento di Arezzo.

Votanti	71
Favorevoli	65
Contrari	5
Astenuti	1

(Il Senato approva).

Aggregazione del comune di Sambuca Pistoiese al 2° mandamento di Pistoia.

Votanti	71
Favorevoli	63
Contrari	7
Astenuti	1

(Il Senato approva).

La seduta è tolta (ore 17 e 10).